

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

---

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da *l* Deputato

*Minervini*

nella tornata del *29. febbrajo 1864.*

**OGGETTO**

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono

*1. 2. 3. 4. 5. 8. 9.*

*Data della lettura alla Camera*

*" dello sviluppo*

*" della presa in considerazione*

# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagabondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio — Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che vedesse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl'incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire, per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti, lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità!...

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria!... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii, e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti*, chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziamenti le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia, sono uno scandalo al paese, una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d'interi famiglie di onesti cittadini, di noti liberali, di proprietari e d'industriosi, stati vittima del brigantaggio, contrasta quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte*, innocenti, mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia, non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso, ciò non toglie, nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero, ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose, però, richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade, desolate dagli abusi: e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate, apporre riparo, con dichiarare, nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio: che l'arresto preventivo non fosse necessario: che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

dritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garentie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

Art. 1. È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

Art. 2. La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno; non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.<sup>o</sup>

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà rapportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi *dipendenti* dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*



# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagabondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio — Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di *sospetto*, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl' incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire , per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti , *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità !...*

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria !... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii , e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti* , chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziamenti le quali , prive di ogni civile , morale e giuridica garentia , sono uno scandalo al paese , una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d' intere famiglie di onesti cittadini , di noti liberali , di proprietari e d' industriosi , stati vittima del brigantaggio , contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte* , innocenti , mentre i giudicati e i provvedimenti renduti , sforniti di qualunque garentia , non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso , ciò non toglie , nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno , ingiustamente menato a domicilio coatto , siasi avuto ricorso al Ministero , ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose , però , richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi , il vero è rimasto , a danno dei reclamanti , conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali , operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade , desolate dagli abusi : e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate , apporre riparo , con dichiarare , nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio : che l'arresto preventivo non fosse necessario : che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

diritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garanzie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, così dichiarativa della precedente, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a prove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza prove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

**Art. 1.** È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

**Art. 2.** La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.º

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

**Art. 8.** Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo : sopra quali elementi; se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli , il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà rapportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garanzie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunciata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi *dipendenti* dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*



# ALLA CÁMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagabondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio — Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl' incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire , per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti , *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità !...*

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria !... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii , e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti* , chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziazioni le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia , sono uno scandalo al paese , una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d' intere famiglie di onesti cittadini , di noti liberali , di proprietari e d' industriosi , stati vittima del brigantaggio , contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte* , innocenti , mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia , non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso , ciò non toglie , nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero , ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose , però , richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade, desolate dagli abusi : e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate, apporre riparo, con dichiarare , nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio : che l'arresto preventivo non fosse necessario : che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

dritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garanzie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori esasperazioni, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

Art. 1. È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

Art. 2. La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.<sup>o</sup>

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza, che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà rapportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi dipendenti dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*

# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagabondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio— Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl' incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo si ar-



diva dire, per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti, *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità!*...

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria!... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii, e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti*, chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziamenti le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia, sono uno scandalo al paese, una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d'interi famiglie di onesti cittadini, di noti liberali, di proprietari e d'industriosi, stati vittima del brigantaggio, contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte*, innocenti, mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia, non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso, ciò non toglie, nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero, ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose, però, richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade desolate dagli abusi: e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate, apporre riparo, con dichiarare, nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio: che l'arresto preventivo non fosse necessario: che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

dritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garentie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

Art. 1. È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

Art. 2. La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.<sup>o</sup>

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza, che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà rapportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi *dependenti* dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*




# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagalondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio — Quali saranno le prove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl' incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e *inattendibili* sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire, per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti, *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità!*...

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria!... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii, e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti*, chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziazioni le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia, sono uno scandalo al paese, una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d'interi famiglie di onesti cittadini, di noti liberali, di proprietari e d'industriosi, stati vittima del brigantaggio, contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte*, innocenti, mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia, non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso, ciò non toglie, nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero, ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose, però, richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade, desolate dagli abusi: e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie conculcate, apporre riparo, con dichiarare, nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio: che l'arresto preventivo non fosse necessario: che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

diritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garentie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

Art. 1. È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

Art. 2. La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo sero, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.<sup>o</sup>

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza, che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà riportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi *dipendenti* dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*

# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in giure ed in lingua—*sospetto manutengolo: vagabondo: camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio—Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl' incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire , per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti , *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità!*...

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria!... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii , e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti* , chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziamenti le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia , sono uno scandalo al paese , una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d'interi famiglie di onesti cittadini , di noti liberali , di proprietari e d'industriosi , stati vittima del brigantaggio , contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte* , innocenti , mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia , non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso , ciò non toglie , nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero , ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose , però , richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade, desolate dagli abusi : e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate, apporre riparo, con dichiarare , nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio : che l'arresto preventivo non fosse necessario : che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe : che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli : che dovesse rispettarsi il

dritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garentie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non veglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuoi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

Art. 1. È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

Art. 2. La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.<sup>o</sup>

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza, che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà riportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e condannati in tutti i luoghi dipendenti dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*

# ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



## PROPOSTA DI LEGGE

DEL

**Deputato Luigi Minervini**



La legge provvisoria sul brigantaggio votata con assai precipitazione produsse enormissimi danni alla pubblica ed alla privata garentia: tra per la sua locuzione, tra per la interpretazione illegalissima data alla stessa da coloro che erano deputati ad eseguirla. Furono adoperate *per indicare una colpa*, voci indefinite in *giure* ed in *lingua*—*sospetto* *manutengolo*: *vagabondo*: *camorrista*: ma chi darà a coteste voci il suo significato?... L'arbitrio — Quali saranno le pruove? L'arbitrio!...

Per gl'incriminati di sospetto, ai quali poteva essere ingiunto un domicilio coatto, si credette essere dato ad ogni individuo di arrestarli, senza che venisse ordinato dalle giunte, chiamate a dar parere: si credette non doverli udire: non potere giovarsi del dritto della difesa: ai Tribunali militari ordinarii ed alla loro procedura, furono sostituiti i Tribunali straordinarii dei tempi di guerra e la loro procedura: furono sconosciuti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, per manifesta contravvenzione al testo espresso della legge: fu negato agl'incolpati la scelta di un difensore: si *fucilarono* e si *fucilano* contro la legge, giovinetti minori di anni 18 e di anni 21: si condannò sopra denunzie: senza elementi: senza difese e per vaghi e inattendibili sospetti: in poche parole—fu segnato un periodo di cotanta illegalità ed arbitrio da non avere riscontro storico in tempi ed in popoli meno civili fra i più barbari ed ignavi. E tutto questo, si ar-

diva dire, per riparare agli arbitrii ed agli abusi ed alle illegalità precedenti, *lasciati impunemente consumarsi dovunque e da ogni autorità!*...

L'abuso tollerato si prese a causa di una legge incostituzionale ed arbitraria!... Io votai contra e voterò sempre contra le incostituzionalità e gli arbitrii, e massime contro le leggi *immoralissime dei sospetti*, chè tali io stimo le due leggi pel brigantaggio a modo mio di vedere.

Migliaia di cittadini si trovano sotto il peso di pronunziamenti le quali, prive di ogni civile, morale e giuridica garentia, sono uno scandalo al paese, una ingiustizia per coloro che la subirono. La desolazione d'interesse famiglie di onesti cittadini, di noti liberali, di proprietari e d'industriosi, stati vittima del brigantaggio, contrista quasi che tutte le provincie: la pubblica coscienza li ritiene e sono, *nella maggior parte*, innocenti, mentre i giudicati e i provvedimenti renduti, sforniti di qualunque garentia, non sono tenuti che come arbitrii. E se per coteste leggi alcun colpevole o pericoloso fosse stato percosso, ciò non toglie, nè mitiga le considerazioni sul tenore delle leggi anzidette.

Vero è che per taluno, ingiustamente menato a domicilio coatto, siasi avuto ricorso al Ministero, ma mentre il Ministero ha cercato di chiarire le cose, però, richiedendone agli stessi autori della cattiva interpretazione e degli abusi, il vero è rimasto, a danno dei reclamanti, conculcato. Di qui pubblico lamento ed ingiustizia nel fatto.

Il Ministero credette ai mali, operati su di una scala spaventevole per l'ampiezza delle contrade, desolate dagli abusi: e spaventevole per le migliaia di persone e di famiglie concolcate, apporre riparo, con dichiarare, nel chiedere la prorogazione della legge provvisoria sul brigantaggio: che l'arresto preventivo non fosse necessario: che ove lo fosse stato dovesse comminarsi dal parere delle giunte: che avessero a udirsi gl'incriminati di sospetto ed investigarsi sulle loro discolpe: che per i reati di brigantaggio avessero a conoscere i Tribunali militari ordinarii e non del tempo di guerra e con la procedura stabilita per quelli: che dovesse rispettarsi il

diritto alla scelta di un difensore: che ci avesse ad essere il ricorso per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione al testo espresso della legge,

E tutte queste garentie furono votate dal Parlamento nel prorogare la legge provvisoria, *così dichiarativa della precedente*, la quale fu nella esecuzione esasperata e fraintesa.

Con questi provvedimenti potranno in avvenire esserci di minori enormezze, ma agli arbitrii, ai soprusi, alle ingiustizie, derivate dalla prima legge provvisoria, non si provvede al certo, ed è pure debito santissimo di giustizia che si avesse a provvedere.

Per tutte queste ragioni, propongo la seguente legge, anzicchè promuovere una *inchiesta Parlamentare* poggiata a pruove ineluttabili, al che mi vedrei astretto, ove la legge non venisse accolta, dettandomelo il dovere di Deputato, l'onore nazionale, e il sacro dovere dell'umanità.

Il brigantaggio è una piaga, ma l'arbitrio, la ferocia, il sospetto, costituiscono una macchia indelebile, e che io non voglio sia impressa al nome Italiano — La legge che assale *senza forme, senza legalità, senza pruove*, è assai peggiore danno di quello che vuolsi distruggere.

» Veduta la prima legge provvisoria sul brigantaggio.

» Veduta la seconda legge provvisoria e dichiarativa sul brigantaggio e di proroga alla precedente.

» Considerando che ai provvedimenti eccezionali uopo sia di eccezionali mezzi a riparazione di quanto potette in danno della equità e della giustizia intervenire.

» Con la presente legge si ordina quanto segue.

**Art. 1.** È creata una Commissione di revisione per tutti coloro che si trovassero arrestati o a domicilio coatto per provvedimenti dati ed eseguiti in virtù della prima legge provvisoria sul brigantaggio: e per tutti i condannati dai *Tribunali militari straordinarii* per effetto della suddetta legge.

**Art. 2.** La Commissione sarà composta dal primo Presidente della Corte di appello, e dal giudice più anziano della stessa: da quattro dei più distinti av-

vocati presso la medesima, eletti a maggioranza di voti dai componenti la Camera di Disciplina, e in difetto di Camera di Disciplina, eletti a maggioranza di voti dagli avvocati dell'albo della Corte di appello e residenti nella sede della stessa: e da quattro Consiglieri Provinciali, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio Provinciale della provincia, dove risiede la Corte di Appello— Il Procurator Generale della Corte di Appello farà le parti di P. M. presso la Commissione.

Art. 3. La Commissione eligerà dal suo seno, ed a maggioranza assoluta, un Presidente: ed a maggioranza relativa, un vicepresidente e due segretarii.

Art. 4. Tutti gli atti e i pareri delle Giunte per coloro che arrestati o non arrestati fossero spediti a domicilio coatto saranno, fra dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge, passati originalmente, una ai reclami originali delle parti, se ve ne fossero, alla rispettiva Commissione di revisione.

Art. 5. La suddetta Commissione, trovando dagli atti e dai registri essere la misura adottata non giustificata e non giustificabile ne esprimerà i motivi, e prima di pubblicare il suo giudizio ne farà rapporto al Guardasigilli: e qualora il medesimo, consultato il Ministro dell'Interno, non avrà documenti e chiarimenti a dare, la Commissione pubblicherà l'ordine per la liberazione dell'individuo, e il Procuratore Generale lo farà eseguire—Scorsi gli otto giorni dalla data del rapporto, senza che il Ministro Guardasigilli rispondesse alla Commissione, la liberazione sarà proclamata ed eseguita come innanzi.

Art. 6. La Commissione, qualora non stimerà dai documenti e dai reclami sufficienti elementi per giudicare, potrà chiedere informazioni e chiarimenti, e poscia provvedere: lo stesso potrà fare sopra i chiarimenti e le risposte del Guardasigilli come è preveduto nell'art. 5.º

Art. 7. La Commissione potrà diminuire il periodo della durata del domicilio coatto, qualora siasi ordinata nel *maximum* permesso dalla legge, senza, che vi fossero dei motivi per l'applicazione dell'intero periodo. Potrà ancora ridurla, tenendo presente

il tempo dell'arresto che gl'individui avessero precedentemente patito.

Art. 8. Per i così detti *Camorristi*, la Commissione esaminerà del pari se sieno in arresto e da quanto tempo: sopra quali elementi: se liberati dall'arresto a quanta durata di domicilio coatto fossero stati sottoposti—E provvederà secondo giustizia. Però prima di pubblicare i suoi provvedimenti farà rapporto al Guardasigilli, il tutto a norma degli articoli precedenti. In caso di osservazioni, se queste saranno contro la liberazione immediata dell'individuo e per giusti motivi, sarà ordinata una liberazione previa una cauzione che fisserà la Commissione e potrà anche assegnarsi temporaneamente un domicilio coatto allo stesso, nella durata permessa dalla legge e secondo le circostanze—Se dall'arresto crederà la Commissione passarsi il *Camorrista* al domicilio coatto, sarà eseguito senza osservazione.

9. La Commissione potrà ancora mutare il domicilio coatto attuale in altro e indicarne la durata, e spetterà alla medesima la designazione del luogo, prendendo norma dal codice sul domicilio coatto.

10. Potranno tutti i cittadini, sieno soggetti alle dette misure, o non soggetti, inviare alla Commissione, dirigendoli al Presidente della medesima, i loro reclami, le loro giustificazioni, e richiedere la comunicazione dei carichi agl'interessati, da farsi dal Giudice del Mandamento, il quale redigerà le loro risposte e le giustificazioni e le trasmetterà al Presidente della Commissione senza il menomo indugio.

11. La Commissione in ogni quindicesimo giorno dalla sua entrata in funzione, rapporterà al Senato, alla Camera ed al Ministro Guardasigilli per intelligenza, il suo lavoro fino a quell'epoca esaurito e i provvedimenti adottati.

12. Saranno alla detta Commissione trasmessi tutti gli atti e le decisioni di condanne per brigantaggio profferite in esecuzione della prima legge provvisoria, e la stessa sopra i reclami delle parti, o senza, rivedrà il giudizio—Se trattasi di condanna alla pena di morte la Commissione potrà riportare al Guardasigilli le sue osservazioni per intelligenza go-

vernativa. Per le altre condanne se troverà la condanna non giustificata, proporrà la revisione del giudizio con le garentie della seconda legge provvisoria e ne darà comunicazione al Guardasigilli, perchè provochi il Decreto di revisione, e la precedente condanna si reputerà come non avvenuta—Se troverà ben pronunziata la condanna, ma che possa il condannato essere raccomandato alla grazia del Re, motiverà la dimanda di grazia per minorazione, commutazione o condonazione della pena, e la trasmetterà al Guardasigilli—Potranno i condannati fare arrivare, sia direttamente, sia per mezzo di un difensore le loro giustificazioni alla Commissione. Se i condannati avessero prodotto ricorso, la Commissione lo trasmetterà al Magistrato superiore, perchè pronunziasse a norma della legge, che ora l'ammette.

13. Ai condannati per brigantaggio la Commissione destinerà un avvocato officioso per presentare le ragioni in appoggio della revisione, qualora il condannato non ne delegasse uno di sua scelta, per lo che la Commissione farà un elenco delle cause per ordine della data di ogni condanna e lo farà pubblicare sul giornale.

14. A studiare e proporre i rispettivi incartamenti per coloro che sono a domicilio coatto, e per i camorristi, come per i condannati per brigantaggio, saranno formati elenchi appositi in ragione di data ed assegnati ad ogni componente della Commissione un numero uguale di affari, meno che al Presidente il quale dirigerà la discussione.

15. I segretarii scelti fra i membri della Commissione daranno anche il loro voto: la maggioranza decide—la parità sarà a favore della sentenza benigna—la Commissione per decidere dovrà essere nel numero o di dieci, o di otto, od al meno di sei. In affari gravi può il Presidente, d'accordo col vice-Presidente e due altri componenti, disporre che sia trattato in Commissione generale, ossia con tutti i dieci componenti.

16. Scorgendo la Commissione oscitanza, colpa, od altro mancamento di qualunque autorità nello esame delle carte alla sua revisione affidate, ne farà rapporto motivato al Ministro del carico, perchè go-

vernativamente provvegga a norma di giustizia e di legge.

17. La Commissione visiterà sempre che lo creda i luoghi di custodia o di pena tanto civili che militari — Verificherà se ci sieno stati o ci sieno cittadini arrestati dalla polizia, da quanto tempo e perchè: e se contro lo statuto e contro la legge, ci fossero individui liberati dal potere competente ed *emparati* dalla polizia, e provvederà a fare cessare l'abuso ed a rapportare l'occorrente al Guardasigilli.

18. Ciascuna Commissione farà per primo atto, l'elenco di tutti gl'individui *a domicilio coatto*, e *condannati* in tutti i luoghi *dipendenti* dalla Corte di appello per ragione territoriale. E di tale elenco ne manderà copia alla Camera ed al Senato.

19. Farà da Cancelliere e presso la Commissione il primo Segretario di ciascuna Corte di appello.

20. Tutte le autorità civili, militari, giudiziarie ed amministrative saranno tenute di rispondere ad ogni richiesta delle Commissioni, e ad eseguirne i giudicati.

21. Il Presidente e il Procurator Generale di ogni Commissione potrà in franchigia valersi della posta e dei telegrafi per oggetto del pubblico loro ufficio, e così le autorità per corrispondere con la Commissione. I membri della Commissione, per oggetto delle loro funzioni e dietro deliberazione della Commissione, potranno accedere in luoghi diversi dalla loro residenza e valersi in franchigia delle vetture postali, e delle ferrovie.

22. Le dette Commissioni saranno tante quante sono le Corti di appello dei luoghi dove la legge provvisoria fu in vigore.

23. Le Commissioni dovranno tenere almeno tre tornate per ogni settimana, dovendo il loro lavoro trovarsi esaurito per tutto il finire di aprile prossimo, tranne proroga per urgente caso e da impetrarsi dal Parlamento.

Napoli li 20 febbraio 1864

*Luigi Minervini Deputato*

Conto Mensura  
Presentato nella seduta  
del 29. febbrajo 1864.